



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 29/04/2021 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2021 e n. 17 del 29/04/2023.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 2
Articolo 2 – Concessione o autorizzazione	pag. 2
Articolo 3 – Tariffe, responsabile dell'entrata e superfici imponibili	pag. 2
Articolo 4 – Criteri di determinazione del canone	pag. 3
Articolo 5 – Pagamento	pag. 3
Articolo 6 – Occupazioni con mezzi pubblicitari	pag. 4
Articolo 7 – Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie abusive	pag. 4
Articolo 8 – Revoca della concessione o autorizzazione	pag. 4

CAPO II – CANONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E MERCATALE

Articolo 9 – Domanda di occupazione	pag. 5
Articolo 10 – Riduzioni del canone di occupazione	pag. 5
Articolo 11 – Esenzioni dal canone di occupazione	pag. 6
Articolo 12 – Canone mercatale.....	pag. 6

CAPO III – CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 13 – Autorizzazione all'esposizione pubblicitaria	pag. 7
Articolo 14 – Esenzioni dal canone di esposizione pubblicitaria	pag. 8
Articolo 15 – Riduzioni del canone di occupazione pubblicitaria	pag. 9
Articolo 16 – Maggiorazioni del canone di esposizione pubblicitaria	pag. 9
Articolo 17 – Calcolo delle superfici pubblicitarie	pag. 9
Articolo 18 – Insegne	pag. 9

CAPO IV – ESPOSIZIONE DI MANIFESTI IN LOCALI PUBBLICI E BACHECHE COMUNALI

Articolo 19 – Dichiarazione e timbratura dei manifesti	pag. 10
Articolo 20 – Superfici dei manifesti	pag. 10
Articolo 21 – Bacheche comunali	pag. 11
Articolo 22 – Riduzioni ed esenzioni sulle esposizioni di manifesti	pag. 11



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, con decorrenza dal 2021, l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di occupazione mercatale e di esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Art. 2 – Concessione o autorizzazione

1. Ogni occupazione di suolo pubblico od esposizione di messaggi pubblicitari, salvo quanto eventualmente disposto dal presente regolamento, deve sempre essere autorizzata, anche nel caso di esenzione dal canone.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, nonché la mancata rimozione nei tempi previsti dei mezzi autorizzati, costituisce abuso ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 3 – Tariffe, responsabile dell'entrata e superfici imponibili

1. Le tariffe del canone possono essere modificate con delibera di Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento. La Giunta nomina altresì il responsabile della gestione dell'entrata.

2. Le superfici soggette a tariffa si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato. La tariffa unitaria si considera riferita al metro lineare in caso di occupazioni con cavi, condutture e simili.



Art. 4 – Criteri di determinazione del canone

1. Il canone sulle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie temporanee si determina moltiplicando la tariffa giornaliera per la superficie imponibile e la durata della specifica fattispecie.
2. Il canone sulle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti, considerando tali quelle superiori ai 364 giorni, si determina invece moltiplicando, per ciascun anno solare interessato, la tariffa annua per la superficie imponibile; per i periodi non coincidenti con l'anno solare il canone così calcolato va tuttavia proporzionato ai giorni dell'occupazione.
3. E' fatta salva l'applicazione delle eventuali riduzioni/maggiorazioni previste in ragione della tipologia dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

Art. 5 – Pagamento

1. Il pagamento del canone va effettuato prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, con le modalità rese disponibili dal comune. L'importo si arrotonda all'euro, per eccesso se la frazione è maggiore o uguale a 50 centesimi. Non si effettua il pagamento per importi inferiori ad 8 euro.
2. Sono tenuti al pagamento i soggetti titolari delle concessioni o delle autorizzazioni previste nel presente Regolamento, in solido con i soggetti per conto dei quali vengono richieste.
3. Nel caso di occupazioni od esposizioni pubblicitarie permanenti, ad ogni anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tariffaria. Per i versamenti successivi al primo, anticipato ai sensi del comma 1, saranno inviati dal comune i relativi avvisi di pagamento con scadenza entro il 16 dicembre di ciascun anno.
4. Il mancato pagamento del canone nei termini previsti configura come abusiva l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.



Art. 6 – Occupazione con mezzi pubblicitari

1. Il canone dovuto per la diffusione pubblicitaria esclude l'applicazione del canone dovuto per le contestuali occupazioni di suolo pubblico, ma solo limitatamente alla superficie imponibile del messaggio pubblicitario ed alla durata dello stesso: è pertanto soggetta al canone l'eventuale superficie eccedente dell'occupazione, nonché la sua maggior durata.

Art. 7 – Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie abusive

1. Per le occupazioni o le diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente è prevista a carico dei materiali esecutori, in solido con i soggetti nel cui interesse si sono realizzate, una indennità pari al canone dovuto oltre ad una sanzione amministrativa pari al 100% del canone calcolato senza l'applicazione di riduzioni od esenzioni.

2. L'abuso realizzato con impianti, manufatti o mezzi di carattere stabile si presume a tal fine effettuato con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui viene rilevato. Le fattispecie temporanee si considerano invece realizzate con decorrenza dal trentesimo giorno antecedente a quello del riscontro.

3. Il comune, comprovato l'abuso con qualsiasi elemento in suo possesso, invita gli interessati a rimuovere i mezzi abusivi entro un congruo termine, decorso il quale vi provvede d'ufficio addebitando le spese al contravventore.

Art. 8 – Revoca della concessione o autorizzazione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o dell'autorizzazione, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per gravi inadempimenti nel rispetto delle prescrizioni comunali.

2. Il titolo autorizzativo va altresì revocato ai soggetti insolventi, i quali non possono presentare nuove istanze se non previa regolarizzazione.



CAPO II – CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E MERCATALE

Art. 9 – Domanda di occupazione

1. Le richieste di occupazione del suolo pubblico vanno presentate all'ufficio tecnico comunale ferma restando, per chi esercita un' attività economica, la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160. Quanto alle occupazioni mercatali, si rimanda al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

2. L'istanza deve pervenire al protocollo comunale almeno 10 giorni lavorativi prima della prevista occupazione. E' consentita l'occupazione prima del provvedimento concessorio solo in caso di estrema urgenza e comunque previa comunicazione al competente ufficio.

3. L'istanza va presentata in regola con l'imposta di bollo e deve contenere:

- le generalità, il codice fiscale, il domicilio e i contatti del richiedente;
- copia del documento d'identità dell'istante o del legale rappresentante;
- il motivo dell'occupazione;
- l'ubicazione esatta, la metratura e la durata dell'occupazione;
- la descrizione, il disegno o la fotografia dell'opera che si intende eventualmente realizzare;
- ogni altro elemento eventualmente richiesto dal comune.

E' soggetto ad imposta di bollo anche il relativo provvedimento di concessione.

4. Nel caso di più istanze per la medesima area, verrà data priorità a quella pervenuta prima al protocollo.

Art. 10 – Riduzioni del canone di occupazione

1. E' ridotto del 50% il canone sulle occupazioni per attività edilizia.



2. Per occupazioni temporanee superiori ai 90 giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 30%.
3. Per occupazioni inferiori alle 6 ore, la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.
4. Per i diritti di passaggio su suolo pubblico il canone è ridotto del 75%.

Art. 11 – Esenzioni dal canone di occupazione

1. Sono esentate dal canone sull'occupazione del suolo pubblico, in aggiunta alle fattispecie previste dalla legge:

- a) le occupazioni di carattere politico, culturale, sportivo o ricreativo;
- b) le occupazioni con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, compresi i veicoli al seguito;
- c) i passi carrabili con sbocco diretto su strada o marciapiede, fino ad una larghezza di 10 metri;
- d) balconi, pensiline, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, compresi i “cappotti” esterni di rivestimento termico.
- e) le occupazioni effettuate da parte dei pubblici esercizi (cosiddetti “dehors”).

2. E' facoltà del comune, inoltre, concedere l'esenzione in caso di occupazioni destinate a pubblica utilità.

Art. 12 – Canone mercatale

1. Le occupazioni mercatali sono esenti dal canone.



CAPO III – CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 13 – Autorizzazione all'esposizione pubblicitaria

1. Le richieste di esposizione pubblicitaria, tranne quelle indicate ai commi 2 e 3, vanno inoltrate tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

2. Non sono soggette all'autorizzazione del SUAP ma ad obbligo dichiarativo, salvo in ogni caso il rispetto del Codice della Strada e del regolamento comunale di polizia urbana, le seguenti fattispecie espositive:

a) le vetrofanie, salvo che rientrino nei casi di esenzione di cui all'art. 14;

b) la pubblicità su veicoli diversi dai cosiddetti "camion vela";

d) le esposizioni temporanee di manifesti e locandine nei locali pubblici o sulle bacheche comunali, per le quali si rimanda al Capo IV.

3. Non sono soggette né ad autorizzazione né a dichiarazione, salvo in ogni caso il rispetto del Codice della Strada e del regolamento comunale di polizia urbana, le fattispecie esenti di cui all'art. 14.

4. L'obbligo dichiarativo di cui al comma 2 si considera assolto comunicando su carta libera al comune , prima dell'esposizione pubblicitaria, gli elementi necessari al controllo ed alla liquidazione del canone:

- le generalità, il codice fiscale, il domicilio e i contatti del dichiarante;
- la tipologia, l'ubicazione e la quantità dei mezzi pubblicitari;
- la targa in caso di pubblicità con veicoli;
- la descrizione, le dimensioni ed il periodo di esposizione del messaggio.



In caso di omessa o infedele dichiarazione la pubblicità si considera abusiva.

Art. 14 – Esenzioni dal canone di esposizione pubblicitaria

Sono esentate dal canone di esposizione pubblicitaria, in aggiunta alle fattispecie previste dalla legge:

- a) i festoni, le bandierine e le bandiere;
- b) la pubblicità sonora e l'attività di volantinaggio;
- c) la pubblicità nei campi sportivi e nei palazzetti;
- d) la pubblicità dello spettacolo viaggiante;
- e) le pubblicità e gli allestimenti all'interno delle vetrine, diversi dalle vetrofanie;
- f) i messaggi, non luminosi o illuminati e di carattere non permanente, esposti presso l'esercizio con riguardo a prodotti o servizi venduti, o in occasione dei saldi, di superficie complessiva non superiore a 1 metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- g) gli avvisi al pubblico e le informative di natura non economica esposti presso l'esercizio, di superficie complessiva non superiore a 1 metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, o per ciascun montante o colonnina nelle stazioni di servizio;
- h) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie complessiva non superiore a mezzo metro quadrato per ciascuna facciata;
- i) le locandine relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche;
- l) i messaggi pubblicitari esposti all'interno di locali, se riferiti all'attività esercitata;
- m) la pubblicità da banco;
- n) le esposizioni di cui all'art. 22 commi 2 e 3.



Art. 15 – Riduzioni del canone di esposizione pubblicitaria

E' ridotto del 50% il canone sulla pubblicità di cui all'art. 22 commi 1 e 3.

Art. 16 – Maggiorazioni del canone di esposizione pubblicitaria

1. La tariffa base sui singoli messaggi è maggiorata del 50% nei seguenti casi:

- singoli messaggi pubblicitari superiori a 8 mq;
- messaggi pubblicitari luminosi o illuminati.

Se sussistono entrambe le condizioni, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Art. 17 – Calcolo delle superfici pubblicitarie

1. Le superfici delle esposizioni pubblicitarie si calcolano con riferimento all'area della minima figura piana geometrica che circonda il messaggio, considerando tale ogni forma di comunicazione visiva che attiri l'attenzione del destinatario, comprensiva di cornici e sfondi, luci, colori o immagini.
2. Se un mezzo pubblicitario monofacciale contiene più messaggi, l'arrotondamento di cui all'art. 3 comma 2 si applica alla somma di questi ultimi.
3. Nel caso di mezzi pubblicitari polifacciali, tuttavia, ogni facciata si considera come una autonoma esposizione e va singolarmente arrotondata.
4. La superficie della pubblicità a messaggio variabile si calcola come se il messaggio fosse unico.

Art. 18 – Insegne



1. Per insegne di esercizio si intendono i messaggi ed i segni distintivi che contraddistinguono i locali, la sede o comunque il luogo in cui l'impresa o l'ente svolgono la loro attività.
2. Non si considerano insegne i marchi di prodotti venduti o servizi offerti, a meno che non siano incorporati in altri mezzi pubblicitari che caratterizzano l'esercizio oppure non ne costituiscano essi stessi l'unico richiamo.
3. Si considerano insegne anche le indicazioni delle ditte costruttrici nei cantieri edili e le esposizioni pubblicitarie del commercio ambulante.
4. Non sono soggette al canone di esposizione pubblicitaria le insegne che non superano complessivamente i 5 metri quadrati nonché le insegne obbligatorie per legge fino ad 1 metro quadrato, anche bifacciali.

CAPO IV – ESPOSIZIONE DI MANIFESTI E LOCANDINE NEI LOCALI PUBBLICI E SULLE BACHECHE COMUNALI

Art. 19 – Dichiarazione e timbratura dei manifesti

1. L'esposizione di manifesti e locandine in locali pubblici o sulle apposite bacheche comunali è soggetta all'obbligo dichiarativo di cui all'art. 13 comma 4 ed è autorizzata dal comune mediante l'apposizione, sui manifesti stessi, di un timbro con la data di scadenza dell'affissione.
2. La dichiarazione va presentata su un apposito modulo recante l'indicazione delle bacheche da utilizzare, predisposto dal comune al fine di monitorare gli spazi ancora disponibili e consentire la gestione di ulteriori richieste.
3. La dichiarazione vale come prenotazione degli spazi se accompagnata dalla ricevuta di pagamento del canone, laddove dovuto.

Art. 20 – Superfici dei manifesti



1. L'arrotondamento di cui all'art. 3 comma 2 va effettuato con riferimento a ciascun singolo manifesto.

Art. 21 – Bacheche comunali

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni. Le relative bacheche saranno tuttavia rese disponibili per l'esposizione temporanea di manifesti e locandine da parte dei soggetti interessati, in aggiunta alla consueta esposizione presso i locali pubblici.

2. Sulle bacheche già riservate agli avvisi istituzionali del comune potranno però essere affisse solamente comunicazioni con finalità sociali e prive di rilevanza economica.

3. Gli interessati dovranno affiggere i manifesti in modo da ottimizzare gli spazi disponibili, partendo dai lati della plancia e senza sovrapporli a quelli già autorizzati eventualmente presenti.

Art. 22 – Riduzioni ed esenzioni sulle esposizioni di manifesti

1. E' ridotto del 50% il canone sulle esposizioni relative ad attività istituzionali di enti ed associazioni senza scopo di lucro.

2. Sono esenti:

- le esposizioni istituzionali dello Stato e degli enti pubblici non economici, nonché quelle obbligatorie per legge;

- i manifesti relativi ad eventi patrocinati da enti pubblici, a festeggiamenti patriottici e religiosi, agli spettacoli viaggianti, alle attività di beneficenza e a campagne di utilità sociale.

3. Le suddette agevolazioni si applicano a condizione che eventuali sponsor abbiano rilevanza marginale rispetto al messaggio principale.